

## IVA

---

### **Regime di esonero Iva in agricoltura e fatturazione elettronica**

di **Gennaro Napolitano**

L'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) disciplina, in via generale e salva diversa opzione esercitata dai soggetti interessati, uno speciale **regime di esonero Iva** a favore degli **agricoltori di ridotte dimensioni**.

In particolare, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, il regime interessa i **produttori agricoli** che nell'**anno solare precedente** hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un **volume d'affari non superiore a 7.000 euro**, costituito **per almeno 2/3** da **cessioni** dei prodotti **agricoli** e **ittici** inclusi nella prima parte della **Tabella A** allegata al medesimo D.P.R..

Tali produttori sono espressamente **esonerati** dal **versamento** dell'Iva e da tutti gli **obblighi documentali** e **contabili** (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, comunicazioni periodiche), compresa la **dichiarazione annuale**, fermo restando, però, l'obbligo di **numerare** e **conservare** le **fatture di acquisto** e le **bollette doganali** a norma dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#).

Gli agricoltori che si avvalgono del regime in esame, inoltre, a decorrere dal **1° gennaio 2018**, sono stati **esonerati** anche dall'obbligo di invio dello **spesometro** (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) previsto dall'[articolo 21 D.L. 78/2010](#).

Questa **ulteriore** ipotesi di **esonero** è stata introdotta dall'[articolo 11 D.L. 87/2018](#) (*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*). Si ricorda che **in precedenza** erano dispensati dalla trasmissione dello **spesometro** solo i produttori agricoli di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) **situati nelle zone montane**. Peraltro, l'Agenzia delle entrate aveva avuto modo di precisare che i produttori agricoli operanti in zone **diverse** da quelle montane dovevano assolvere l'obbligo di comunicazione in una **modalità compatibile** con il regime semplificato in parola e, pertanto, essi erano tenuti a comunicare **unicamente** i dati relativi alle operazioni attive mediante l'invio dei **dati delle autofatture** emesse dai **cessionari**, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli (cfr. [circolare 1/E/2017](#), paragrafo 5; vedi anche [risoluzione 105/E/2017](#)).

A proposito dello **spesometro**, peraltro, si ricorda che la **Legge di bilancio 2018** ([articolo 1, comma 916, L. 205/2017](#)) ne ha previsto l'**abrogazione** in coincidenza con l'entrata in vigore (avvenuta il **1° gennaio** di quest'anno) dell'obbligo generalizzato della **fatturazione elettronica**. Pertanto, l'invio effettuato lo scorso 30 aprile (in relazione ai dati delle fatture del **terzo e quarto trimestre 2018** o, in caso di opzione per l'invio con periodicità semestrale, del **secondo**

**semestre 2018)** è stato l'ultimo.

Il **regime di esonero Iva** è quello “**naturale**” per i **produttori agricoli** che si trovano nelle condizioni previste dalla norma; tuttavia essi hanno la facoltà di **non avvalersi della disciplina di vantaggio**.

La **scelta** per il **regime ordinario** deve essere manifestata barrando il **rigo VO3** della dichiarazione Iva annuale e vincola il contribuente fino a **revoca** e comunque per almeno un **triennio**.

Gli **agricoltori** in **regime di esonero** devono essere in possesso del numero di **partita Iva**, **numerare** e **conservare** le **fatture di acquisto** e le **bollette doganali** e le **autofatture** di vendita emesse dagli acquirenti.

I **cessionari** e i **committenti** dei produttori agricoli in regime di esonero, se agiscono in qualità di **soggetti passivi Iva**, devono emettere un'**autofattura** indicando la relativa **imposta**, determinata applicando le **aliquote** corrispondenti alle **percentuali di compensazione**, consegnarne una **copia** all'agricoltore e registrarla **separatamente** nel registro degli acquisti.

L'entrata in vigore, dal **1° gennaio 2019**, dell'obbligo generalizzato di **fatturazione elettronica** (cfr. [articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)) non ha inciso sugli adempimenti previsti a carico del **cessionario/committente**. Tuttavia, le **autofatture** emesse da questi ultimi devono essere elettroniche e transitare attraverso il **Sistema di Interscambio**.

Con specifico riferimento alla **numerazione delle autofatture**, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta n. 132/2019](#) a un'istanza di interpello, ha precisato che nell'adempiere l'obbligo posto a suo carico il **cessionario**, nel rispetto di un'**ordinata contabilità**, può scegliere di **determinarsi nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale** (ad esempio, numerando progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative), con l'unico limite dell'**univocità**, ossia dell'**identificazione certa** del documento, anche tramite la sua data, **così da evitare duplicazioni od ostacoli all'attività di controllo**.

Le disposizioni del regime di esonero cessano comunque di avere applicazione a partire dall'**anno solare successivo** a quello in cui è stato **superato** il limite di **7.000 euro**, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale.

Con riguardo all'ipotesi di “**splafonamento**” in rapporto all'obbligo della **fatturazione elettronica**, atteso che le “**autofatture**” emesse dai **committenti/cessionari** e le **fatture di acquisto** degli agricoltori in regime di esonero transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che **fuoriescono** dal regime speciale (cfr. **FAQ n. 39 pubblicata dall'Agenzia delle entrate il 27 novembre 2018**).

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)